

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

NUOVO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER TUTTI I LAVORI IN APPALTO E SUBAPPALTO

La tessera di riconoscimento per i dipendenti di tutte le imprese esterne e lavoratori autonomi in caso di lavori in appalto e subappalto, nelle aziende e negli enti pubblici e non solo nei cantieri, deve essere aggiornata.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, è stata pubblicata la Legge n. 136/2010, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che, all'articolo 5 (titolato "Identificazione degli addetti nei cantieri"), prevede una modifica alla tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008:

"La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la **data di assunzione** e, in caso di subappalto, la relativa **autorizzazione**.

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del **committente**."

Il provvedimento è già in vigore. L'obbligo della sua adozione riguarda tutti i lavori in appalto e subappalto, nei cantieri, nella fabbriche, nelle aziende e negli enti pubblici.

COME DEVE ESSERE FATTA LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO?

Oltre ai dati già presenti sulla tessera di riconoscimento (fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro), devono essere inseriti i seguenti elementi:

- per i **lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice**, la **data di assunzione**, nonché, in caso di **subappalto**, la relativa autorizzazione;
- per i **lavoratori autonomi**, l'indicazione del **committente**.

Pertanto:

l'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire i propri lavoratori di tessera contenente:

- le generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ed eventualmente il luogo di nascita),
- fotografia del lavoratore,
- l'indicazione del datore di lavoro,
- la **data di assunzione**,
- in caso di subappalto, l'**autorizzazione al subappalto**;

I **lavoratori autonomi** qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, devono munirsi di tessera di riconoscimento contenente:

- le proprie generalità,
- la propria fotografia,
- l'indicazione del **committente**.

QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE?

Per i **lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice** gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento ricadono sia sul datore di lavoro che sul lavoratore stesso.

- il **datore di lavoro e il dirigente**, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008, ovvero se non muniscono i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento, sono puniti ai sensi dell'art. 55 comma 5 lettera i) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore che non è stato munito di tesserino;
- il **lavoratore**, in caso di violazione dell'articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, ovvero pur essendo stato munito dal datore di lavoro del tesserino di riconoscimento non lo ha esposto in modo visibile durante il lavoro, è punito ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

I **lavoratori autonomi** devono provvedere autonomamente alla predisposizione e all'esibizione della tessera di riconoscimento e gli stessi per la violazione dell'articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 sono puniti ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.